



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEIO

Emanato con D.R. n. 427 del 8 luglio 2015



Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo

INDICE

Art. 1 – Oggetto	2
Art. 2 – Servizi del Centro.....	2
Art. 3 – Risorse del Centro	2
Art. 4 – Afferenze.....	2
Art. 5 – Presidente del Centro	3
Art. 6 – Comitato didattico	3
Art. 7 – Coordinatori d’area linguistica, referenti scientifici.....	3
Art. 8 – Coordinamento del Centro	4
Art. 9 – Organizzazione dell’offerta formativa e verifica degli apprendimenti	4
Art. 10 – Accesso ai servizi del Centro.....	5
Art. 11 - Entrata in vigore e norme transitorie.....	5

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione del Centro Linguistico di Ateneo (d’ora in poi Centro), i criteri per la definizione dell’offerta formativa per l’insegnamento delle lingue moderne e per la verifica degli apprendimenti, nonché le modalità di accesso ai servizi da esso offerti.

Art. 2 – Servizi del Centro

1. Il Centro persegue lo sviluppo delle conoscenze e competenze linguistiche degli iscritti ai programmi formativi dell’Ateneo, nonché del personale dell’Ateneo.
2. Il Centro organizza corsi di lingua e la verifica degli apprendimenti tenuto conto:
 - a) degli obiettivi perseguiti dai programmi formativi dell’Ateneo, in particolare dei corsi di studio di I e II livello, nonché dei corsi di dottorato;
 - b) delle richieste delle strutture accademiche in relazione a specifici progetti di sviluppo delle competenze linguistiche anche di specialità;
 - c) dei fabbisogni formativi del personale dell’Ateneo, definiti dalle strutture didattiche e amministrative;
 - d) delle richieste di enti e/o soggetti pubblici e privati come definite in apposite convenzioni e prese in esame in subordine al soddisfacimento dei fabbisogni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma e comunque approvati dal Comitato didattico.

Art. 3 – Risorse del Centro

1. Al Centro sono assegnate le risorse finanziarie e strumentali necessarie per realizzare quanto previsto al comma 2 del precedente articolo.

Art. 4 – Afferenze

1. Al Centro afferiscono i Collaboratori ed esperti linguistici, i lettori, i docenti a contratto nonché il personale tecnico amministrativo come stabilito dai decreti sull’organizzazione dell’Ateneo.



Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo

Art. 5 – Presidente del Centro

1. Il coordinamento del servizio formativo del Centro e delle correlate attività di ricerca compete al Presidente del Centro, il quale:
 - a) in accordo con il Comitato didattico elabora le iniziative per lo sviluppo del Centro e le sottopone al Senato Accademico;
 - b) sottopone al Comitato didattico l'offerta formativa del Centro;
 - c) definisce, con il supporto del responsabile del Centro, i progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi e li presenta al Comitato didattico;
 - d) esprime gli indirizzi gestionali sull'offerta formativa del Centro, tenendo conto delle indicazioni del Comitato didattico;
 - e) promuove l'innovazione didattica individuando le opportune metodologie e strumenti didattici;
 - f) individua, fra gli insegnanti afferenti al Centro, i coordinatori d'area linguistica di cui al successivo art. 7;
 - g) può avvalersi della collaborazione di referenti scientifici di elevata qualificazione, per le attività di cui al successivo art. 7;
 - h) può assegnare agli insegnanti in possesso di adeguata specializzazione in ambito linguistico, compiti specifici, da svolgere anche in sostituzione di ore di didattica. I risultati perseguiti tramite i suddetti compiti specifici vengono presentati dal Presidente al Comitato didattico.
2. Il Presidente del Centro è nominato dal Rettore fra i professori di ruolo dell'Ateneo. Il mandato del Presidente dura quattro anni accademici e può essere rinnovato.

Art. 6 – Comitato didattico

1. Il Comitato didattico è composto:
 - a) dal Presidente del Centro;
 - b) dai Direttori delle strutture accademiche o dai loro delegati;
 - c) dal Dirigente della struttura gestionale cui il Centro afferisce;
 - d) dal Responsabile amministrativo del Centro;
 - e) da un Rappresentante dei Collaboratori esperti linguistici ed i Lettori, eletto da e tra gli stessi;
 - f) da uno studente eletto in seno al Consiglio degli Studenti.
2. Compete al Comitato didattico:
 - a) supportare il Presidente nella definizione delle iniziative per lo sviluppo del Centro;
 - b) definire le linee guida da adottare nel processo di programmazione didattica del Centro;
 - c) approvare su proposta del Presidente:
 - I. l'offerta formativa del Centro;
 - II. i progetti di miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi del Centro;
 - III. le attività di monitoraggio della didattica erogata dal Centro;
 - IV. le iniziative per la formazione degli insegnanti;
 - V. i provvedimenti necessari per disciplinare, secondo criteri di efficacia, trasparenza e economicità, i servizi resi dal Centro.
3. I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 7 – Coordinatori d'area linguistica, referenti scientifici

1. Ai coordinatori d'area linguistica, oltre alle mansioni specifiche del collaboratore esperto linguistico, sono affidati i seguenti compiti:
 - a) supportare il Presidente del Centro e il responsabile amministrativo del Centro nel processo di programmazione didattica della propria area linguistica;



Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo

- b) coordinare gli insegnanti della propria area linguistica in particolare nell'erogazione della didattica, nella verifica degli apprendimenti e nella realizzazione dei progetti di miglioramento di cui all'art. 5 comma 1 lett. c);
 - c) mettere in campo le azioni necessarie al fine di garantire un adeguato livello qualitativo nelle attività formative della propria area linguistica e più in generale dell'intero Centro;
 - d) promuovere nuove metodologie e strumenti didattici, condividendone l'implementazione con il Presidente e il responsabile del Centro;
 - e) proporre al Presidente le iniziative per la formazione degli insegnanti della propria area.
2. L'incarico di coordinatore d'area linguistica è formalizzato con provvedimento della DRUO, nel quale sono specificate le ore equivalenti riconosciute per lo svolgimento dell'attività di coordinamento di cui al comma 1. L'incarico può essere revocato nel caso di sopravvenuti mutamenti organizzativi, di presidio inadeguato dei compiti di cui al comma precedente, o di mancato raggiungimento degli obiettivi concordati.
3. I referenti scientifici possono essere chiamati a esprimersi in merito a:
- a) la caratteristiche scientifiche e metodologiche delle prove di verifica dell'apprendimento linguistico;
 - b) la struttura e i contenuti dei syllabi dei corsi di lingua;
 - c) la validità dei certificati internazionali riconosciuti dal Centro, nei casi di indeterminatezza da parte dei coordinatori d'area.

Art. 8 – Coordinamento del Centro

1. Il Centro è coordinato sul piano organizzativo-gestionale da un responsabile amministrativo, il quale presidia l'erogazione dei servizi del Centro e, supportando il Presidente, si fa carico di:
- a) predisporre la programmazione didattica nel rispetto dei criteri di cui all'art.2 comma 2;
 - b) gestire, coadiuvando il dirigente di riferimento, il budget del Centro;
 - c) attuare gli indirizzi gestionali di cui all'art. 5, comma 1, concordando con i coordinatori d'area linguistica, le attività necessarie per l'erogazione dell'offerta formativa e per la verifica degli apprendimenti;
 - d) gestire l'attribuzione degli incarichi didattici ai collaboratori esperti linguistici, ai Lettori e agli insegnanti a contratto, monitorandone il regolare svolgimento così come indicato al successivo art. 9.

Art. 9 – Organizzazione dell'offerta formativa e verifica degli apprendimenti

1. L'offerta formativa tiene conto, delle richieste dell'art. 2, delle iniziative di sviluppo del Centro e delle indicazioni fornite al Presidente del Centro da parte del Senato Accademico, nonché delle caratteristiche delle aree disciplinari dei programmi formativi nei quali è erogata la formazione linguistica.
2. Nell'ambito del processo di programmazione dell'offerta formativa, al fine di garantire un'organizzazione efficiente delle attività didattiche nelle quali sono coinvolti gli insegnanti afferenti al Centro, vengono stabilite anche le ore destinate al ricevimento degli studenti e allo svolgimento degli esami. Le suddette ore sono assegnate dal Presidente ai Collaboratori ed esperti linguistici e ai Lettori, sentiti i Direttori o loro referenti riguardo l'offerta formativa in ambito linguistico e nel rispetto delle risorse attribuite al Centro ai sensi dell'art.3. Sono ammessi al massimo due spostamenti di giornate di insegnamento per semestre, fatti salvi gli spostamenti per documentate cause di forza maggiore. In caso di malattia o di forza maggiore le ore previste sono da recuperare entro la fine del medesimo ciclo.
3. Ai fini della verifica dell'apprendimento linguistico degli studenti iscritti ai programmi formativi dell'Ateneo, il Centro gestisce le prove di verifica dell'apprendimento, valutando con esse le abilità linguistiche dei candidati secondo le specifiche dettate dal Common European Framework of Reference (CEFR).



Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo

4. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle prove di cui al comma precedente, il relativo calendario viene definito prima dell'avvio dell'attività didattica di ciascun anno accademico, dal responsabile amministrativo del Centro in collaborazione con i Coordinatori d'area linguistica. Nel calendario sono individuati per ogni sessione, secondo criteri di suddivisione funzionale ed equilibrata dei compiti didattici, i docenti cui è affidato il compito di svolgere le valutazioni. I suddetti docenti sono tenuti a rispettare il calendario così definito, fatti salvi eventuali sopraggiunti impegni di forza maggiore, comunicati al responsabile amministrativo del Centro con adeguato preavviso unitamente al nominativo del docente sostituto.
5. Le prove, gestite secondo criteri di efficacia ed efficienza, prevedono l'utilizzo di processi informatizzati. Le regole di accesso alle sessioni delle prove e le modalità di svolgimento di quest'ultime sono approvate dal Comitato didattico.
6. Nei casi di studenti che presentino disabilità il Centro adotta le modalità di svolgimento delle prove previste dalla normativa vigente. Qualora, dopo aver adottato le misure necessarie, persistano elementi che non consentono il superamento di una o più abilità linguistica, vengono informati il delegato del Rettore per la disabilità e il Direttore della struttura accademica cui è iscritto lo studente, al fine di concordare altre possibili soluzioni.

Art. 10 – Accesso ai servizi del Centro

1. Possono usufruire dei servizi del Centro:
 - a) gli iscritti ai programmi formativi dell'Ateneo al fine di conseguire un titolo di studio o come studenti in mobilità e il personale dell'Ateneo (utenti interni);
 - b) in subordine ai soggetti di cui al comma precedente, le persone che afferiscono a Enti e/o soggetti pubblici o privati con i quali il Centro abbia stipulato convenzioni, che disciplinano i costi a carico degli individui e/o del firmatario della convenzione (utenti in convenzione);
 - c) in subordine ai soggetti individuati nei due commi precedenti, le persone interessate all'apprendimento delle lingue moderne (utenti esterni).
2. I contributi richiesti agli utenti per la fruizione dei servizi del Centro, nonché i casi di accesso gratuito, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Art. 11 - Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione. Le disposizioni relative alla definizione dell'offerta formativa trovano completa applicazione nel processo di programmazione didattica dell'a.a 2015/16.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento del Centro Interfacoltà per l'apprendimento delle lingue" emanato con decreto rettorale n.521 di data 28 settembre 2007.
3. Contestualmente all'emanazione del presente Regolamento, il Rettore nomina il Presidente del Centro, il cui primo mandato può essere di durata diversa rispetto a quanto previsto all'art.5, comma 2 e ciò al fine di armonizzare la durata del mandato del Presidente all'organizzazione della didattica per anno accademico.